

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1979

Divieto di divulgazione dei nomi dei testimoni di fatti delittuosi e terroristici

ONOREVOLI SENATORI. — Il progressivo aumento di episodi terroristici mette sempre più in condizioni la magistratura e le forze dell'ordine di richiedere la collaborazione dei cittadini per cercare di individuare gli autori di gravi fatti delittuosi che mirano a scardinare le istituzioni democratiche nel nostro Paese.

Sovente, però, capita di dover assistere ad atti intimidatori nei confronti di persone che casualmente si trovano ad assistere a tali delitti e che pertanto potrebbero fornire utili indicazioni ai fini di individuare i colpevoli e di agevolare comunque l'azione inquirente da parte degli organi dello Stato: ciò avviene anche perchè gli organi di informazione nel loro più vario articolarsi riportano le generalità (spesso con particolare precisione) di questi cittadini.

Sembra del tutto ovvio, quindi, che una apposita norma intervenga per impedire che

gli organi d'informazione divulgano le generalità di tutti coloro che, spontaneamente o non, si vengono a trovare nella condizione di riferire agli organi dello Stato informazioni, anche apparentemente insignificanti, che possono essere utili all'individuazione dei criminali autori di delitti « comuni » e di quelli cosiddetti « politici »; ciò anche perchè appare sempre più evidente il legame tra criminalità comune e politica, ragione per cui il disegno di legge proposto non pensiamo — dato il particolare momento storico che attraversiamo — che possa ritenersi lesivo del diritto-dovere dell'informazione libera: l'omissione delle generalità dei testimoni nel mentre certamente non costituirà un *handicap* al normale svolgersi democratico della vita nel nostro Paese, può tuttavia evitare ritorsioni ed intimidazioni a danno di onesti cittadini.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

A tutti gli organi di informazione è fatto divieto di rivelare le generalità dei testimoni o dei cittadini che, volontariamente o non, forniscono notizie agli organi dello Stato per l'individuazione degli autori di fatti delittuosi e terroristici per i quali le vigenti leggi prevedono l'obbligatorietà del mandato di cattura.

La magistratura e la polizia giudiziaria sono ugualmente tenute a non rivelare i nomi dei cittadini che collaborano con esse per l'individuazione degli autori dei fatti delittuosi di cui al comma precedente.

A carico degli inadempienti di quanto previsto dal presente articolo si applicano le pene già previste per i violatori del segreto istruttorio.